



Città di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Con i poteri:

- DELLA GIUNTA COMUNALE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

Numero 48 del 09/05/2017

Oggetto : Approvazione Regolamento disciplinante l'installazione dei gazebo, di tettoie e delimitazione di spazi per le attività commerciali e per l'erogazione dei servizi

L'anno 2017 il giorno nove del mese di maggio alle ore 16,00 nella sede Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. in data 30 dicembre 2016 nelle seguenti persone :

Cognome	Nome	P	A
Reppucci	Antonio	X	
De Caro	M.Lodovica	X	
Greco	Francesco	X	

Constatato il numero legale degli intervenuti;
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa M.Giuseppina D'Ambrosio.

CITTA' DI MARANO DI NAPOLI

(Città Metropolitana di Napoli)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA ADOTTATA
CON I POTERI: () GIUNTA COM.LE - (X) DI CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: : **Approvazione Regolamento disciplinante l'installazione dei gazebo, di tettoie e
delimitazione di spazi per le attività commerciali e per l'erogazione dei servizi**

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49,1°c. e 147 bis T.U. N.267/2000 e
ss.mm.it) e art. 3 Reg.to controlli interni.

() si esprime parere **FAVOREVOLE**, e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

() si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo:.....

A T T E S T A

Che la stessa () comporta () non comporta oneri economici a carico del Comune.

Il Dirigente Area tecnica
dr. Luigi De Biase



li 09/05/2017

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (art.49,1°c.e 147 bis T.U. n. 267/2000 e
ss.mm.ii) e art.3 Reg. controlli interni .

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

() si esprime parere **FAVOREVOLE** e ne attesta la regolarità e correttezza amm.va

() si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo.....

() atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

li 9.5.2017

Il Dirigente Area tecnica
dr. Luigi De Biase



PARERE DI CONFORMITA'

Alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett.a) del D.Lgs
n.267/2000 e ss.mm.ii.,

FAVOREVOLE.....

() **SFAVOREVOLE**.....

9.5.17

IL SEGRETARIO GENERALE



OGGETTO: Approvazione Regolamento disciplinante l'installazione dei gazebo, di tettoie e delimitazione di spazi per le attività commerciali e per l'erogazione dei servizi.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che, negli anni, nell'ambito del territorio comunale numerosi soggetti privati hanno chiesto l'installazione su area comunale di gazebo, tettoie destinati allo svolgimento ad attività di supporto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e che numerosi pubblici esercizi hanno provveduto ad installare strutture precarie e attrezzature esterne ai medesimi;
- che tutte le suddette strutture hanno rilevanza dal punto di vista dell'arredo urbano, del decoro cittadino, delle condizioni igienico sanitarie, della libera fruizione di spazi pubblici da parte dei cittadini, della circolazione pedonale e veicolare e della sicurezza pubblica;

Considerato:

- che si ritiene opportuno approvare apposito regolamento che stabilisca criteri generali comuni e coerenti per il rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico mediante le predette strutture;
- che tali criteri devono riguardare tutto il territorio cittadino;
- che si ritiene altresì opportuno prevedere una procedura snella che consenta un rapido, ancorché completo, esame istruttorio delle domande rivolte ad ottenere la concessione all'installazione delle predette strutture, che tenga in considerazione tutti gli aspetti sopra indicati;

Ritenuto che tali criteri possano consentire una valorizzazione dell'installazione delle sopraindicate strutture, finalizzata al miglioramento della qualità dell'arredo urbano cittadino;

Visto l'allegato "A" alla presente deliberazione contenente il regolamento disciplinante l'installazione di gazebo, di tettoie e delimitazione di spazi per le attività commerciali e per l'erogazione di servizi

Visti il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Regolamento Edilizio ed il Regolamento di Polizia urbana;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Dirigente competente

Dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

IL DIRIGENTE propone di deliberare;

a) di approvare il Regolamento disciplinante l'installazione dei gazebo, di tettoie e delimitazione di spazi per le attività commerciali e per l'erogazione dei servizi.

allegato alla lett. "A" al presente provvedimento;

c) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

d) di provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio del comune e nella sez.

Amministrazione Trasparente .



IL DIRIGENTE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: "approvazione del Regolamento disciplinante l'installazione dei gazebo, di tettoie e delimitazione di spazi per le attività commerciali e per l'erogazione dei servizi",

che allegato alla presente delibera alla lett. **A**, ne forma parte integrante e sostanziale
Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione

Visto il parere favorevole del dirigente responsabile espresso ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000

Visto il TUEL 267/2000


DELIBERA

a) di approvare il Regolamento disciplinante l'installazione dei gazebo, di tettoie e delimitazione di spazi per le attività commerciali e per l'erogazione dei servizi. Che allegato alla presente deliberazione alla lett. "**A**", ne forma parte integrante e sostanziale;

c) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

d) di provvedere alla pubblicazione all'albo pretorio del comune e nella sez. Amministrazione Trasparente .

Il Segretario Generale
D'Ambrosio



La Commissione Straordinaria

Prefetto Reppucci

Dott.ssa De Caro

Dott. Greco





REGOLAMENTO

disciplinante l'installazione dei gazebo, di tettoie e delimitazioni di spazi per le attività commerciali e per l'erogazione di servizi

INDICE

- ARTICOLO 1 - FINALITA'
- ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ARTICOLO 3 - CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE
- ARTICOLO 4 - COMPATIBILITA' AMBIENTALE
- ARTICOLO 5 - CARATTERISTICHE DEI GAZEBO
- ARTICOLO 6 - CARATTERISTICHE DELLE TETTOIE
- ARTICOLO 7 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO UNICO
- ARTICOLO 8 - ELABORATI TECNICI ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
- ARTICOLO 9 - DURATA INCEDIBILITA'
- ARTICOLO 10 - SUBINGRESSO
- ARTICOLO 11 - CANONE
- ARTICOLO 12 - RECESSO UNILATERALE
- ARTICOLO 13 - CONSEGNA A FINE CONTRATTO
- ARTICOLO 14 - DIRITTI DEL COMUNE
- ARTICOLO 15 - DANNI
- ARTICOLO 16 - DECESSO DEL CONCESSIONARIO
- ARTICOLO 17 - REVOCA
- ARTICOLO 18 - NORME TRANSITORIE
- ARTICOLO 19- CONTROLLI E SANZIONI
- ARTICOLO 20- ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - Finalità

Con il presente regolamento si intende disciplinare l'occupazione temporanea di suolo pubblico o privato gravato da servitù d'uso pubblico a seguito di concessione a tempo determinato rilasciata dal Comune per l'installazione di gazebo, tettoie e delimitazioni di spazi pubblici ed aree verdi, destinati allo svolgimento di attività economiche autonome o a servizio di esercizi commerciali esistenti, limitatamente agli aspetti connessi al corretto inserimento delle strutture materiali nel contesto territoriale e paesaggistico del Comune di Marano. Si disciplinano le caratteristiche formali e dimensionali dei gazebo, delle tettoie, delle delimitazioni di spazi e i criteri di collocazione dei medesimi nell'ambito del territorio comunale, nonché la procedura per il conseguimento della specifica concessione a titolo temporaneo. Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono i luoghi ed il suolo di proprietà pubblica compresi nel demanio o nel patrimonio indisponibile del Comune di Marano, nonché quelli di proprietà privata di uso pubblico.

Il presente regolamento si applica altresì anche per occupazione a “ suolo privato gravato da servitù d’uso pubblico rilevabile ufficialmente

Per quanto attiene la collocazione di chioschi per la somministrazione di bevande ed alimenti legge 287/1991 e commercio aree pubbliche legge 112/1991 , il riferimento resta quello del Regolamento per la collocazione dei chioschi approvato con delibera di Consiglio comunale n° 21 del 22/7/2004

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente regolamento costituiscono riferimento per gli interventi le definizioni tecniche di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Per **concessione per l’occupazione** si intende il nullaosta con cui l’Area tecnica-urbanistica comunale esprime parere favorevole per l’autorizzazione della struttura precaria temporanea che si vuole installare, limitatamente agli aspetti connessi al corretto inserimento delle strutture materiali nel contesto territoriale e paesaggistico del Comune di Marano di Napoli, autorizzazione che viene rilasciata dal SUAP, previo parere favorevole del Comando P.M.

3. Per **gazebo** si intende una struttura temporanea coperta posta a servizio di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nella quale è consentito l’accesso al pubblico.

Sono individuate tre categorie di gazebo:

- gazebo a carattere permanente;
- gazebo a carattere permanente ricorrente;
- gazebo a carattere temporaneo,

per come previsto nell’art. 9 del presente Regolamento.

I gazebo devono essere installati nel rispetto delle leggi sanitarie, delle condizioni ambientali e del decoro urbano, nonché dalla regolamentazione prevista nel regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n° 21 del 22/7/2004

4. Per **tettoia** si intende una struttura precaria di copertura a servizio di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e/o l’esposizione e vendita di prodotti e erogazione di servizi, nella quale è consentito l’accesso al pubblico ed al di sotto della quale possono inserirsi elementi di arredo quali tavoli e relative sedie, fioriere mobili e pedane.

Sono individuate tre categorie di tettoie:

- tettoie a carattere permanente;
- tettoie a carattere permanente ricorrente;
- tettoie a carattere temporaneo,

per come previsto nell’art. 9 del presente Regolamento.

Le tettoie devono essere installate nel rispetto delle leggi sanitarie e di sicurezza vigenti, delle condizioni ambientali e del decoro urbano.

5. Per **Spazio per la somministrazione all’aperto** si intende un’area scoperta posta a servizio di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nella quale è consentito l’accesso al pubblico ed all’interno della quale possono inserirsi elementi di arredo quali tavoli e relative sedie, fioriere mobili, pannelli verticali di delimitazione laterale, ombrelloni e pedane.

Gli spazi per la somministrazione all’aperto devono essere allestiti nel rispetto delle leggi sanitarie e di sicurezza vigenti, delle condizioni ambientali e del decoro urbano.

6. Per **Area verde** si intendono le zone all’interno del centro abitato circondate da flora.

Per periodo stagionale *e s t i v o s i* intende il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 15 ottobre di ogni anno.

7. Per le richieste di installazione su suolo privato si fa riferimento al regolamento edilizio

Art 3 - Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo pubblico o privato

1. Per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento potrà essere occupata, mediante apposita concessione temporanea, una superficie di suolo pubblico costituita da:

a) **porzione di marciapiede e /o porzione di carreggiata stradale in contiguità al ciglio del marciapiede**, nel rispetto dell'art. 20, comma 3, del vigente Codice della Strada, per una fascia avente profondità non superiore alla metà della larghezza dell'intero marciapiede, purché in adiacenza ai fabbricati, e lasciando libera, in ogni caso, per la circolazione dei pedoni una fascia larga almeno 2,00 m. Quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada e nel caso in cui la sede viaria sia destinata esclusivamente al traffico pedonale, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

La lunghezza non potrà superare quella della eventuale locale di pubblico esercizio cui le installazioni sono pertinenti. Potrà essere consentita l'occupazione di analoga fascia di marciapiede estesa oltre il fronte del locale di pubblico esercizio nei giorni e nelle ore di chiusura delle attività svolte nei locali posti in corrispondenza di tale fascia e con esclusione della porzione prospiciente gli accessi ad eventuali condomini. In tal caso dovrà essere prodotto consenso da parte dei titolari di dette attività salvaguardando i diritti dei terzi.

La profondità della fascia di carreggiata stradale da occupare non potrà essere superiore ad 1/3 della carreggiata stessa, e comunque non superiore a max mt. 3,00.

L'autorizzazione potrà essere concessa purché non crei impedimento alla circolazione stradale e non limiti la sicurezza.

b) **porzione di carreggiata stradale di via o piazza chiuse alla circolazione veicolare, costituente area pedonale urbana, o di altre aree pubbliche.**

Nel caso di occupazione di carreggiata stradale, l'area da occupare potrà non essere in adiacenza al ciglio del marciapiede, se esistente.

L'area potrà estendersi oltre il fronte del locale di cui lo spazio costituisce pertinenza nel caso di non presenza sullo stesso fronte di pubblici esercizi contigui, e non oltre la mezzera della sede stradale nel caso di presenza di altri pubblici esercizi posti sul fronte opposto.

Dovrà essere comunque lasciata una fascia di almeno 2,00 m. per il transito pedonale.

Ove è necessario, in relazione allo stato dei luoghi, dovrà essere lasciata libera almeno una corsia di larghezza non inferiore a 3,00 m. per il transito di mezzi di servizio e di soccorso.

Nel caso di occupazione di altre aree pubbliche (diverse da sede stradale), verrà effettuata volta in volta la valutazione della richiesta, tenendo conto delle caratteristiche dimensionali ed ubicazioni dell'area interessata, della sua pavimentazione, nonché degli elementi di arredo e di vegetazione eventualmente esistenti.

c) **Aree verdi.** Nel caso di aree verdi è consentita occupazione delle sole aree pavimentate pedonali, senza comunque occupare il verde. È possibile derogare alle limitazioni del presente regolamento solo ove l'occupazione sia prevista in un progetto organico della stessa area verde approvato dalla P.A. In tal caso la ditta deve sottoscrivere atto di obbligo con il quale si impegna ad effettuare la manutenzione per il periodo di concessione dell'area.

2. È, in ogni caso vietata l'occupazione dell'area posta all'interno dei giardini pubblici.

3. La superficie e gli elementi dimensionali dell'area da occupare rimangono subordinate alle valutazioni di carattere tecnico da parte del competente Servizio del Comune, nonché alla rispondenza dei requisiti di carattere igienico-sanitario.

4. L'occupazione temporanea dell'area pubblica non deve interferire:

- con gli attraversamenti pedonali;
- con le strutture utilizzate dall'utenza debole per il superamento di barriere architettoniche;
- con gli spazi di fermata dei mezzi di pubblico trasporto anche privato;
- con eventuali uscite di sicurezza presenti;

La struttura autorizzata all'occupazione temporanea dell'area pubblica inoltre non dovrà:

- occultare la segnaletica stradale orizzontale e verticale o semaforica;

- occultare l'avvistamento del traffico veicolare presente in luogo;
 - occultare ingressi anche secondari e/o di sicurezza di uffici pubblici, scuole, condomini, caserme, luoghi di pubblico spettacolo, chiese, monumenti di interesse storico-artistico.
5. Qualora nell'area occupata siano presenti botole o apparecchiature di manovra di reti di sottoservizi (acquedotto, fognatura, rete elettrica e telefonica, rete del gas, etc.) non sarà consentita la collocazione di pedane o comunque di strutture di non immediata smontabilità.

Art 4 - Compatibilità ambientali

Il Comune non concederà l'autorizzazione all'installazione della struttura ove si manifesti incompatibilità con le norme sulla viabilità, sicurezza, igienico-sanitarie, ambientali, strutturali, di decoro urbano e di tutela del patrimonio comunale.

Il diniego dell'autorizzazione deve essere, a pena di nullità, adeguatamente motivato.

Art. 5 - Caratteristiche dei gazebo

1. La struttura del gazebo deve essere formata da elementi mobili facilmente smontabili e realizzata in carpenteria in legno o metallica, composta da colonne e travette assemblate tra loro, non ancorata al suolo, ma poggiata direttamente ad esso o su pedana, idoneamente zavorrata, comunque munita di idoneo sistema che ne assicuri la stabilità.
2. La copertura è costituita da travette di sostegno, collegate a quelle perimetrali, e sovrastante materiale impermeabile ed ignifugo, opportunamente fissato alle travette.
3. L'altezza del colmo non può essere superiore a 4,00 m.
4. Può essere consentita la chiusura perimetrale reversibile, costituita da teli o altri materiali leggeri e facilmente amovibile che non pregiudichino le condizioni di areazione e d'illuminazione.
5. La struttura che dovrà essere realizzata in conformità alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche dovrà essere accessibile ai soggetti diversamente abili e non dovrà creare impedimento alla circolazione di soggetti con ridotta capacità motoria in carrozzella.
6. Il materiale di copertura, al fine di far defluire le acque piovane, potrà essere opportunamente prolungato sui bordi perimetrali con delle frange verticali alte non più di 20 cm. Lungo le traverse perimetrali possono essere realizzate delle calette di raccolta delle acque stesse, da convogliare in pluviali.
7. I gazebo installati nelle aree verdi o zone pertinenti ad esse dovranno essere realizzati secondo i criteri di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.
8. Il gazebo deve poggiare a terra mediante elementi che consentano il normale deflusso delle acque piovane e non dovrà costituire elemento di disturbo per l'accessibilità ad eventuali caditoie, vani d'ispezione od altro presente nell'area proposta per l'installazione.
9. Sarà cura del richiedente la pulizia dell'area e del verde che delimita il gazebo la cui inadempienza potrà essere motivo di revoca dell'autorizzazione.
10. Sarà cura del richiedente segnalare e sistemare lo spazio e l'area pedonale antistante la struttura con la collocazione di visualizzatori, secondo la normativa vigente.

Art. 6 - Caratteristiche delle tettoie

1. La struttura delle tettoie deve essere ancorata alla facciata dell'esercizio di cui è pertinenza, deve essere formata da elementi mobili facilmente smontabili, con elementi portanti in legno o metallo verniciato, composta da colonne e travette assemblate tra loro, non ancorata al suolo, ma poggiata direttamente ad esso o su pedana, idoneamente zavorrata, comunque munita di idoneo sistema che ne assicuri la stabilità.
2. La copertura è costituita da travette di sostegno, collegate a quelle perimetrali - e sovrastante telo in tessuto impermeabile ed ignifugo, di colore opaco bianco, avorio o crema, opportunamente fissato alle travette.

3. L'altezza del colmo non può superare quella dell'intradosso del solaio di copertura dei solai a cui è contiguo e, in caso di presenza di balconi in corrispondenza dell'area interessata dovrà essere prodotto assenso liberatorio da parte dei proprietari dei balconi stessi.
4. Non è consentita la chiusura perimetrale.

Art. 7 - Procedimento per il rilascio del provvedimento unico

1. L'installazione delle strutture di cui trattasi è soggetta a domanda con la quale l'interessato chiede, contestualmente, l'autorizzazione per l'installazione della struttura e la concessione del suolo pubblico.
2. La domanda per l'installazione di gazebo, tettoie e spazi di somministrazione all'aperto, deve essere presentata al S.U.A.P., corredata dalla documentazione di cui all'articolo successivo, necessaria al rilascio del provvedimento unico.
3. La domanda deve essere compilata in base al modulo messo a disposizione sul portale del SUAP.
4. Il S.U.A.P. provvederà ad ottenere i seguenti pareri favorevoli necessari:
 - a) parere del Servizio Tecnico in merito agli elaborati tecnici relativi all'occupazione dell'area ad al rispetto delle caratteristiche tecniche richieste dal presente regolamento;
 - b) parere del Comando VV.UU. in ordine al rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e la non interferenza con la viabilità pedonale e veicolare;
 - c) parere del servizio attività economiche e produttive per quanto riguarda il rispetto delle norme sul commercio.
5. Il richiedente dovrà munirsi anche degli eventuali consensi necessari da parte dei privati a tutela dei diritti degli stessi.
6. Se l'interessato non provvede a fornire la documentazione necessaria per l'istruttoria all'atto della presentazione della istanza l'ufficio provvede ad interrompere i termini assegnando il termine perentorio di 60 giorni per la regolarizzazione.
7. In caso di mancato riscontro il procedimento non ha luogo e l'istanza verrà archiviata, intendendosi il silenzio come rinuncia.
8. L'acquisizione di un parere negativo dovrà sempre essere chiaramente motivata.
9. La mancata integrazione documentale nel termine assegnato determina la conclusione negativa del procedimento.
10. Ove non debba disporsi il diniego, si provvede a comunicarne gli esiti della stessa all'interessato richiedendo il pagamento degli oneri di costruzione/urbanizzazione se previsti e del suolo pubblico.
11. Il provvedimento di autorizzazione è disposto nei 30 giorni successivi all'adempimento di quanto richiesto;
12. Ove l'interessato non provveda al pagamento degli oneri suddetti, secondo le modalità ed i termini comunicati, previa diffida ad ottemperare entro i successivi 30 giorni, il procedimento è concluso negativamente con l'archiviazione, previa espressa comunicazione ai sensi dell'art.10-bis dalla legge n°241/90 e s.m.i.

Art. 8 - Elaborati tecnici al legati alla richiesta di autorizzazione

1. Gli elaborati inerenti l'occupazione dell'Area oggetto della richiesta e per la relativa collocazione di gazebo e tettoie, devono essere redatti da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'Ordine Professionale di appartenenza.
2. La richiesta dovrà essere corredata da elaborati, in tre copie, costituiti da:
 - a) relazione tecnica, con descrizione generale e dettagliata del tipo occupazione e dell'attività che si intende svolgere;
 - b) stralcio del P.R.G. in scala 1/2000;
 - c) planimetria dello stato futuro dei luoghi 1/100 con l'indicazione dell'area di ingombro, in cui si evidenzino: la larghezza del marciapiede pubblico, le distanze dai vertici stradali le eventuali aree di sosta veicolare con l'effettiva disposizione, la presenza di eventuali caditoie e cercini per alberature, gli eventuali attraversamenti pedonali, gli scivoli per il superamento

delle barriere architettoniche, botole e apparecchiature di manovra di reti di sottoservizi, pali di illuminazione e di segnaletica verticale, presenti nell 'intorno dell 'area interessata:
d) piante quotate, prospetti e sezioni in scala 1/100 con l'inserimento dell 'oggetto dell'occupazione (gazebo, tettoia, elementi di arredo);
e) particolari costruttivi della struttura;
f) documentazione fotografica a colori dei luoghi .

Art. 9 - Durata - Incedibilità

La durata della concessione in uso delle aree da adibire a chioschi, gazebo, tettoie e delimitazioni di spazi pubblici ed aree verdi può essere a tempo determinato:

- permanente quando viene autorizzata per l 'intero anno;
- temporanea quando viene autorizzata per un periodo occasionale inferiore all 'anno.

La concessione ha una durata massima di tre anni, è rinnovabile e non è cedibile a terzi.

Art. 10 - Subingresso

In caso di cessione d'azienda, la concessione potrà essere trasferita ai subentrante unicamente per la durata residua e previa voltura del Provvedimento Unico.

Art. 11 – Canone

Le tariffe da versare per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche interessate, saranno calcolate sulla base del regolamento TOSAP vigente e dovranno essere pagate prima del montaggio delle strutture temporanee, o alla scadenza stabilita nell'atto per le autorizzazioni annuali, pena la decadenza delle autorizzazioni.

Il soggetto richiedente dovrà dimostrare di essere in regola con il pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti e dei canoni idrici.

Art. 12 - Recesso unilaterale

Per giustificati motivi di pubblico interesse il Comune potrà, in qualsiasi momento recedere unilateralmente dagli obblighi assunti nella concessione con il solo onere di notificare al concessionario il recesso o la revoca ed i motivi giustificativi.

Salvo ragioni di particolare urgenza il recesso va comunicato al concessionario con preavviso di almeno sei mesi.

Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente o comunque rinunciare alla concessione in qualsiasi momento, previa comunicazione all'Ente da inviarsi almeno tre mesi prima.

Art. 13 - Consegna a fine contratto

Alla scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo il suolo dovrà essere libero della struttura che sarà rimosso a cura e spese del concessionario entro trenta giorni. Se ciò non dovesse avvenire il Comune provvederà a tale operazione con spese a carico del concessionario.

Art. 14 - Diritti del Comune

Il Comune ha facoltà in ogni momento di verificare la corretta utilizzazione della struttura e dell'area data in concessione ordinando, se del caso, al concessionario di porre in essere i rimedi più opportuni per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

In tutti i casi di recesso; decadenza, revoca, abbandono, etc. della struttura, il Comune ha pieno incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del bene ove il concessionario non adempia all'obbligo dell'immediata rimozione nel termine di trenta giorni.

In tal caso sarà redatto apposito verbale di rilevamento delle merci o beni ritrovati che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario.

Le eventuali spese di custodia cadono ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 15 - Danni

1. Qualsiasi danno arrecato a persone o a cose, per via dell'utilizzazione degli spazi per le finalità di cui al presente regolamento, deve essere risarcito dai concessionari che, a riguardo sono obbligati a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni procurati a terzi e/o al patrimonio comunale.

2. Per i danni arrecati alla segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, alla pavimentazione dell'area pubblica concessa, alle alberature ad altro patrimonio verde o ad altri elementi di arredo urbano, i settori competenti dell'Amministrazione Comunale(di concerto urbanistica e patrimonio)provvederanno a determinare il valore del danno subito ed a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 16 - Decesso del concessionario

E' facoltà del Comune, in caso di decesso del concessionario, di rilasciare una nuova concessione in favore del soggetto fisico o giuridico che subentrerà nell'esercizio delle attività che ne faccia richiesta, al coniuge superstite o ad un figlio al fine di assicurare il sostentamento della famiglia.

In tal caso la concessione sarà rilasciata previa rideterminazione del canone e stipula di nuova convenzione.

Art. 17 - Revoca

L'Amministrazione ha facoltà di revocare la concessione, con preavviso di tre mesi, per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero nel caso si renda necessario rimuovere il manufatto per motivi igienico-sanitari, di viabilità di sicurezza. In tal caso al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

Il Comune inoltre ha facoltà di revocare l'autorizzazione nei seguenti casi :

in caso morosità perdurante oltre tre mesi dalla scadenza del canone:

in caso di mancato rinnovo della concessione di suolo pubblico alla scadenza della stessa;

nel caso in cui, a seguito di rilievi effettuati sui luoghi dal personale dell'Ufficio competente, fossero accertate difformità rispetto a quanto rappresentato in elaborato grafico.

qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento e/o pericolo per le persone e/o le cose;

qualora nell'area occupata venga svolta un'attività per la quale sia stata accertata la reiterata violazione della normativa in materia di inquinamento acustico;

qualora venga verbalizzata per più di una volta l'eccedenza di occupazione di suolo pubblico o siano emessi provvedimenti sanzionatori previste dalle normative igienicosanitarie vigenti;

qualora nelle aree verdi il concessionario ometta curare e pulire l'area e il verde che delimita lo spazio in concessione.

Art. 18 - Norma Transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli interventi effettuati dalla data di esecutività dello stesso, fatto salvo quanto espresso al successivo comma.
2. Le autorizzazioni esistenti resteranno in vigore sino alla fine dell'anno in corso , salva la necessità di dover comunicare per iscritto all'ufficio **SUAP** , nel termine di 60 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento, gli estremi e la validità dell'autorizzazione , le generalità del soggetto beneficiario , l'importo del canone corrisposto e se l'occupazione risulta essere conforme al presente regolamento. Decorso il termine suddetto senza l'espressa comunicazione, l'autorizzazione si intende conforme, salvo gli accertamenti del caso , all'esito dei quali in caso di non conformità si procederà alla revoca dell'autorizzazione. In caso di occupazione non confacente al presente regolamento , gli interessati pur mantenendo in essere per la durata dell'anno in corso , la relativa autorizzazione dell'occupazione del suolo pubblico, nel termine massimo di 60 giorni sono tenuti a presentare una nuova istanza in conformità a quanto previsto dal regolamento. Il loro rinnovo , quindi, è soggetto all'adeguamento della struttura, alle disposizioni in esso previste. E' fatta sempre salva, anche per strutture esistenti, la possibilità di revocare la concessione del suolo pubblico prima della loro naturale scadenza per esigenze di interesse pubblico e/o se le stesse strutture comportino problemi di viabilità (per esigenze di mutata circolazione e di traffico e/o sosta veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei diversamente abili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.
3. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.

ARTICOLO 19 –Controllo e Sanzioni

1. Il controllo e la vigilanza sul pieno e completo adempimento ad opera degli esercenti a quanto disposto dal presente Regolamento e alla relativa autorizzazione sono demandati al Comando della Polizia Municipale. Le inadempienze e/o infrazioni, saranno contestate a mezzo di specifico verbale elevato a carico del soggetto interessato applicando nel caso le sanzioni previste in merito dal C.d.S. Le infrazioni di natura tributaria , per l'assunzione dei relativi provvedimenti del caso , saranno invece segnalate al competente funzionario responsabile del settore Tributi del Comune. Nell'espletamento del proprio servizio di controllo e vigilanza , qualora necessario, il Comando di P.M. , per i casi controversi e/o di complessa valutazione e che necessitano di adeguate ed opportune competenze tecniche , può avvalersi del supporto di personale tecnico comunale per la verifica della perfetta rispondenza tra quanto eseguito sull'Area e la relativa autorizzazione.
2. La Polizia Municipale , in aggiunta a quanto sopra , disporrà a carico del soggetto autorizzato all'occupazione la rimozione e/o la sistemazione ad Horas degli arredi in conformità a quanto autorizzato. In caso di inadempienza , il Comune procederà in danno con uomini e mezzi propri disponendo nel caso il sequestro preventivo degli arredi.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico – edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni di legge, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente atto possono comportare l'applicazione dell'art. 650 c.p..
4. La violazione delle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00 ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7-bis del T.U.E.L. n° 267/00 e s.m.i.

ARTICOLO 20 - Entrata in vigore


Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, unitamente alla deliberazione di approvazione, ed entra in vigore dopo il trentesimo giorno successivo a

quello della pubblicazione, annulla e/o revoca ogni altra regolamentazione inerente la medesima disciplina.

GP

SI ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio "ON LINE" in data 18/05/2014



Il Dirigente Area Amministrativa
-dr. Luigi De Biase -

Divenuta esecutiva per scadenza dei termini il

Il Dirigente Area Amministrativa
-dr. Luigi De Biase -

Per copia conforme all'originale.....

Il Presente atto viene assegnato all'ufficio